



7/2018

L'INQUINAMENTO AMBIENTALE A TRE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE

di Carlo Melzi d'Eril

Eppure, è sempre vero anche il contrario
Leo Longanesi

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il requisito dell'abusività. – 3. Le nozioni di compromissione e deterioramento. – 4. Gli attributi «significativi e misurabili». – 4.1. La casistica in materia di individuazione del fatto penalmente rilevante. – 5. L'oggetto della condotta. – 6. In sintesi: una valutazione conclusiva.

1. Premessa.

A poco più di tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015 che ha, tra l'altro, previsto nel codice penale il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 *bis* c.p., non sembra inutile tentare di tracciare un bilancio della sua applicazione¹.

Della introduzione di delitti a tutela del bene giuridico "ambiente", si parlava da tempo².

Ciò avrebbe consentito di abbandonare il meccanismo incentrato sulla tutela di funzioni – che proteggeva, appunto, la gestione in mano pubblica della risorsa – per una fondata sulla tutela di beni³, dotata di incriminazioni che colpissero lesioni o messe in pericolo concreto dell'ambiente, qualunque nozione si voglia considerare di esso⁴.

¹ Pure il legislatore sembra "tenere sotto controllo" la applicazione della legge, cfr. *Relazione sulla verifica dell'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente*, in AA.VV., *La legge sugli ecoreati due anni dopo*, a cura di Ruga Riva, Torino, 2017, 145 ss.

² Si veda, tra gli altri, G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo la legge n. 68/2015: un percorso compiuto a metà?*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 2075 ss., che ricorda come ci siano «voluti almeno 20 anni per ottenere che la tutela penale ambientale entrasse nel codice penale» e che però «l'entusiasmo, come spesso accade nella vita, [ha] lascia[to] presto il posto al disincanto».

³ Danno conto delle diverse posizioni sul punto, tra gli altri, A.L. VERGINE, *Acque. Nota introduttiva*, in AA.VV., *Commentario breve alle leggi penali complementari* (a cura di Palazzo – Paliero), Padova, II ed., 2007, p. 66; C. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, Pisa, 2008, 119 e ss.; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 12 ss.

⁴ C. RUGA RIVA, *Parte generale*, in AA.VV., *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di Pelissero), Torino, 2013, 8 ss. Sulla natura antropocentrica o ecocentrica del bene ambiente, tutelato dai delitti introdotti con legge n. 68 del 2015 si veda L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*,

Una simile opzione consentiva altresì di superare sanzioni rivelatesi insufficienti e quindi poco deterrenti rispetto ad aggressioni a volte molto gravi⁵. A tali aggressioni, infatti, l'ordinamento contrapponeva pressoché soltanto contravvenzioni, reati con efficacia speciale e general preventiva per lo meno dubbia.

La tensione fra le esigenze di tutela, sempre più pressanti, e l'armamentario penale se non del tutto spuntato, certo poco appuntito, creava distorsioni. La prima, perché più evidente e da molti criticata, è stata l'utilizzo da parte della giurisprudenza di disposizioni codicistiche dai contorni nebulosi, ma con tariffe penali ritenute adeguate alle offese, per sanzionare le contaminazioni più serie. Stiamo parlando, come noto, dei delitti di disastro e di avvelenamento che, in forma colposa, ma anche dolosa, sono stati contestati negli ultimi anni per perseguire fenomeni di inquinamento macroscopici⁶.

La scelta di introdurre delitti a tutela dell'ambiente trova origine, tra l'altro, nella necessità di dare attuazione alla direttiva 2008/09 che, all'art. 5, imponeva agli Stati membri di punire i reati ambientali «con sanzioni penali efficaci proporzionali dissuasive», che fossero quindi in linea con l'importanza del bene giuridico ed esercitassero un effettivo freno a comportamenti idonei a mettere in pericolo o ledere risorse naturali.

Una modesta attuazione della direttiva si era già avuta con l'approvazione della legge n. 121 del 2011⁷, intervento, tuttavia, non destinato a modificare il volto del diritto penale dell'ambiente, poiché si occupava di temi tutto sommato marginali.

Viceversa, la legge n. 68 del 2015, fin dal disegno di legge approvato alla Camera⁸, mostrava l'encomiabile ambizione di delineare *ex novo* il sistema. Nuove incriminazioni con pene di severità medio alta, una speciale aggravante ambientale, termini di prescrizione aumentati, meccanismi di diminuzione di pena nel caso di condotte riparatorie sono tutte novità che caratterizzano quella che è stata chiamata a buon diritto una «mini codificazione “verde”»⁹. Volendo parafrasare un noto principio del diritto ambientale, si potrebbe dire che: “chi inquina la paga, ma se ripara, la paga meno”.

Insomma, quella del legislatore è stata un'opera da un certo punto di vista indispensabile, tenuto conto delle indicazioni sovranazionali, e senza dubbio complessa. La complessità dell'operazione avrebbe imposto riflessioni e tempi dilatati alla ricerca di soluzioni condivise, frutto di compromessi virtuosi fra le varie opzioni possibili.

diretto da L. Cornacchia e N. Pisani, Bologna, 2018, 100.

⁵ Di «costruzione sanzionatoria ostile alla efficienza e alla effettività» parla V.B. MUSCATIELLO, [L'entropia ambientale. Dal boia \(improbabile\) all'esattore \(incerto\)](#), in questa *Rivista*, 21 ottobre 2016, 3.

⁶ Per un resoconto dei delitti previsti dal codice penale e l'ambiente prima della legge n. 68 del 2015 si veda tra gli altri P. FIMIANI, *La tutela dell'ambiente*, Milano, 2015, 57 ss.

⁷ Tra gli altri si veda M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del D.Lgs. n. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 17 ss.

⁸ Per i primi commenti si vedano A.L. VERGINE, *I nuovi reati ambientali a proposito del d.d.l. n. 1345/2014*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2014, 443 e ss. e C. RUGA RIVA, [Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera](#), in questa *Rivista*, 22 gennaio 2014.

⁹ L'espressione è di C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, X.

Tale processo è stato invece accelerato all'improvviso, secondo alcuni, dalla vera o presunta necessità di mostrare una reazione di fonte ai malumori originati dai casi Eternit e Ilva che, pur diversissimi tra loro, avrebbero mostrato la inadeguatezza dell'ordinamento di fronte ai più gravi insulti all'ambiente, *lato sensu* inteso¹⁰. Come se di fronte a tragedie reali la corretta risposta fosse l'approvazione di una legge, qualunque ne sia il testo¹¹. E invece, come troppo spesso ci si dimentica di ricordare, «l'efficacia di una norma (cioè la possibilità che sia applicata) passa dalla sua bontà redazionale»¹².

Così, come vedremo, con scelta «tardivamente dissennata», sono state approvate «fattispecie delittuose di danno o di pericolo per l'ambiente aperte ad ogni più diversa, contraddittoria interpretazione»¹³.

In particolare il delitto di *inquinamento ambientale* (art. 452 bis c.p.) punisce con la reclusione da due a sei anni e multa da 10 a 100 mila € chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'art. 452 *quinquies* c.p. estende l'incriminazione ai fatti colposi, per cui la pena è diminuita di un terzo. Mentre una diminuzione di un ulteriore terzo è prevista dal comma 2 se dai fatti descritti al comma 1 deriva il pericolo di un inquinamento¹⁴.

¹⁰ Più chiaramente di altri, L. SIRACUSA, [La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta quasi "epocale" per il diritto penale dell'ambiente](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2015, 198, nonché E. FASSI, *Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p. Le prime indicazioni della Corte di Cassazione*, in *Riv. pen.*, 2016, 1067, in particolare nota 2 per una bibliografia sui due "casi" sopra menzionati e da ultimo P. SEVERINO, [Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2018, 192.

¹¹ La memoria torna a uno dei Maestri di questa materia – R. BAJNO, *Problemi attuali del diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, 452, recentemente ricordato da A.L. VERGINE, *Dall'anomia alla ipertrofia normativa: un diritto penale ambientale sempre più simbolico e sempre meno efficace*, in *Riv. giur. amb.*, 2017, 22 – che quasi trent'anni fa così manifestava il proprio sconforto: «Le scelte di politica legislativa, di politica criminale in specie, sono coerenti soltanto nella uniformità comparativa. Occorre punire per salvare. Chi punire e cosa salvare è secondario. Se punire e come punire, come tutelare [l'ambiente], nel conflitto degli interessi meritevoli di identica attenzione, se non di pari graduazione politico giuridica, sono argomenti [considerati] antichi e tediosi demandati agli ozi intellettuali del qualunque ambientalista».

¹² Così G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo la legge n. 68/2015: un percorso compiuto a metà?*, cit., 2079, che prosegue: «il primo presupposto perché l'obiettivo politico affidato ad una legge sia conseguito è che essa sia scritta bene, in termini logico sistematici e, magari, in buon italiano».

¹³ In questi termini P. PATRONO, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 601.

¹⁴ Come sia possibile che da un fatto di inquinamento, ovvero da una compromissione o da un deterioramento significativi e misurabili possa derivare un pericolo di un inquinamento è corto circuito logico che ancora non si è stati in grado di sciogliere. Da ultimo G. PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. pen.*, 2017, 421, parla di disposizione «espressa in termini per lo meno equivoci». Per P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 108, invece, «la natura colposa pone, all'evidenza, il rischio di sovrapposizione con le contravvenzioni ambientali previste dal T.U.A.».

A poco più di tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015, l'aspetto più criticato¹⁵ della fattispecie sembra ancora il contrasto con i principi di precisione¹⁶ e determinatezza¹⁷.

Segnaliamo subito che secondo autorevole dottrina non siamo di fronte a una mera mancanza di perfezione culturale del testo¹⁸, bensì a una «solenne bocciatura»¹⁹, principalmente per carenza di tassatività-determinatezza degli elementi tipici fattispecie. La vaghezza della disposizione²⁰, quindi, ha imposto alla giurisprudenza di generare disposizioni un po' più nette di quelle introdotte da un legislatore davvero troppo confuso²¹. Ed è proprio questa supplenza affidata alla giurisprudenza, con il confezionamento di un testo qua generico e là sciatto, a essere, se volessimo essere rigorosi nell'applicazione dei principi, al di fuori del seminato costituzionale²².

2. Il requisito dell'abusività.

Uno dei presupposti essenziali del delitto di inquinamento è che la condotta sia stata commessa *abusivamente*.

¹⁵ Secondo F. PALAZZO, [I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2018, 334 «i problemi su cui vale la pena di richiamare maggiormente l'attenzione non sono tanto quelli derivanti dalla difettosa formulazione delle nuove fattispecie incriminatrici, il cui deficit di determinatezza era in una certa misura scontato» quanto i «complessi rapporti tra il nuovo corpus normativo codicistico, che sembra pensato essenzialmente nella prospettiva della responsabilità individuale, e il vecchio sistema della responsabilità corporativa».

¹⁶ «L'obbligo per il legislatore di disciplinare con precisione il reato e le sanzioni penali tende ad evitare che il giudice assuma un ruolo creativo: i confini tra lecito e illecito debbono essere posti in via generale ed astratta dal legislatore, e al giudice compete solo l'applicazione della legge», G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, 2015, 63.

¹⁷ «Con la formula “principio di determinatezza” esprimiamo l'esigenza [...] che le norme penali descrivano fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo» *ibidem*, 70.

¹⁸ Che rischia di essere «frustrante e controproducente» secondo G. BATTARINO, *“Detto in modo chiaro”: l'inquinamento esiste*, in [www.questionegiustizia.it](#), 8 novembre 2016, 2.

¹⁹ Così T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, n. 32, 13.

²⁰ Parla di «esempio emblematico di fattispecie criminosa costruita con pessima tecnica legislativa, fatiscente sul piano descrittivo e perciò gravemente in contrasto con il principio di tassatività-determinatezza, ennesimo prodotto dilettantesco di un populismo penale orientato a lanciare messaggi ai consociati su temi cruciali e di forte allarme sociale piuttosto che a predisporre un sistema efficace e coerente di prevenzione» L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, cit., 90.

²¹ Qui, in verità, a quanto sembra, come sottolinea A.L. VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2017, 7 «il parlamento ha rinunciato al proprio ruolo consegnando formule vaghe e impalpabili, tutte da riempire di senso concreto e condannando il cittadino a non sapere qual è il confine del penalmente rilevante».

²² Secondo P. PATRONO, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale*, cit., 602 basta leggere l'art. 452 bis c.p. per accorgersi che «il compito di determinare la fattispecie criminosa è stato assegnato dal legislatore alla giurisprudenza e che, solo in virtù del noto orientamento “conservativo” della Corte Costituzionale sul “diritto vivente”, sarà forse possibile, per quella fattispecie, superare il vaglio di costituzionalità».

Il requisito, per primo e forse più di altri, ha suscitato discussioni e contrasti tra i commentatori fin dalle prime analisi²³. Intorno al significato della parola «abusivamente» si è aperta la discussione sulla nuova disposizione, con opinioni subito assai distanti.

Secondo alcuni l'espressione avrebbe imposto di limitare la punizione alle attività *tout court* illegali o non autorizzate, sicché qualunque lesione sarebbe irrilevante se realizzata nell'ambito di un'attività autorizzata²⁴.

Altri sono di diversa opinione: le attività commerciali o industriali sono spesso regolate dalla legge o da autorizzazioni che, in un bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela dell'ambiente, designano l'ambito entro il quale tale attività è lecita. Il termine «abusivamente», dunque, nel presupporre una violazione, individuerrebbe la soglia del cosiddetto "rischio consentito"²⁵ o di "inquinamento tollerato".

La Cassazione ha sposato fin dalla prima sentenza decisa in materia questo secondo punto di vista²⁶, seguendo poi un indirizzo costante²⁷. La Corte ha preso le mosse dalla giurisprudenza sull'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006²⁸, disposizione che punisce il traffico illecito di rifiuti compiuto con operazioni commesse «abusivamente», per attribuire alla parola il generico significato di *contra ius*, come vedremo di qui a un momento.

Una dottrina ipotizzava di ricondurre l'abusività della condotta non soltanto alla inosservanza di una regola di dettaglio ma anche di una regola generale, come ad esempio quelle che sancivano il necessario rispetto dei principi di prevenzione, precauzione, sviluppo sostenibile (*ex artt. 3 bis, ter, quater TUA*)²⁹.

A proposito del principio di precauzione, alcuni hanno segnalato come, poiché il giudice penale tende a effettuare un controllo sulla legittimità degli atti amministrativi

²³ M. RICCARDI, [L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico](#), in questa *Rivista*, fasc. 3/2017, 107, parla di «uno dei nodi maggiormente problematici e discussi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela del bene dell'ambiente».

²⁴ Così G. AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"*, in [www.lexambiente.it](#), 17 marzo 2015.

²⁵ C. RUGA RIVA, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in [www.lexambiente.it](#), 23 giugno 2015, nonché ID., *I nuovi ecoreati*, cit., 6 e, da ultimo, ID., *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in [www.lexambiente.it](#), 15 luglio 2017.

²⁶ Cass. pen., Sez. III, 21 settembre 2016, dep. 3 novembre 2016, n. 46170, S., in questa *Rivista*, 22 novembre 2016, con nota di C. RUGA RIVA, [Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzione e spunti di riflessione](#), nonché in *Riv. giur. amb.*, 2016, 472, con nota di R. LOSENGO, C. MELZI D'ERIL, *Inquinamento ambientale: la Corte di Cassazione costretta a fare il legislatore*.

²⁷ Per una sintesi delle opinioni sul punto, si veda da ultimo G. PAVICH, *Il cammino verso la legge n. 68/2015: una breve premessa storica*, cit., 409 ss.

²⁸ Sul tema si rinvia a L. TALDONE, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in AA.VV. *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 634 e ss., in particolare 637 note 60 e successive per i riferimenti giurisprudenziali; V. PAONE, *La gestione dei rifiuti: i reati*, in *La tutela dell'ambiente. Profili penali e sanzionatori*, a cura di D'Agostino e Salomone, Padova, 2011, 536; R. LOSENGO, *Per un ritorno alle origini: incidenza della normativa antimafia sull'applicazione e sull'interpretazione giurisprudenziale del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)*, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 782.

²⁹ G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in [www.lexambiente.it](#), 15 novembre 2016, 2.

quando questi sono il presupposto della commissione di un reato, il requisito dell'abusività avrebbe potuto essere riconosciuto con l'autorizzazione ritenuta illegittima per violazione, appunto, del principio in questione. In altri termini, seguendo questo indirizzo, la condotta sarebbe abusiva, poiché contraria alla disciplina ambientale, in presenza di rischi per la risorsa, anche non meglio determinati. Ciò implicherebbe «un'inversione dell'onere probatorio a carico dell'indagato», sotto il profilo dell'assenza di rischi per l'ambiente³⁰.

Per fare un esempio ancora più concreto, con riferimento al principio di precauzione, ci si chiede se l'inosservanza di quest'ultimo possa derivare dal mancato ricorso alle cosiddette BAT (*best available techniques*), quando queste consentano un abbattimento delle emissioni anche oltre i limiti normativi³¹. Sul punto è stato osservato che se è difficile ritenere abusiva la condotta di chi si conformi all'autorizzazione concessa prima della introduzione di nuove BAT, ben diversamente va valutata quella di chi, aderisca alle prescrizioni dell'autorizzazione che, per colpa, ma soprattutto per dolo, si discosti dalla migliore tecnica³².

Allo stato, in ogni caso, la risposta preferibile sembra essere quella secondo cui simili regole generali devono rimanere indicazioni per il legislatore, il cui compito è di tradurle in previsioni di dettaglio³³. Consentirne una diretta applicazione giudiziale – facendo magari discendere l'abusività dalla loro inosservanza – implicherebbe la imprevedibilità del divieto³⁴.

Facendo un passo indietro, il testo approvato alla Camera³⁵ era diverso e preferibile³⁶. Era richiesta la «violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale»³⁷. Il Parlamento sintetizzava l'intera espressione con «abusivamente». La maggiore genericità del requisito, a detta di alcuni, permette di applicare la disposizione in presenza di infrazioni a tutela di beni

³⁰ Così I. SALVEMME, [Il ruolo del principio di precauzione nel "nuovo" diritto penale dell'ambiente](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2018, 257, ove questo scenario viene ritenuto «per quanto non auspicabile, non [...] del tutto irrealistico».

³¹ Per questo esempio si veda M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico*, cit., 11.

³² Sul punto, anche per un'analisi approfondita del rapporto fra i nuovi ecoreati e l'adeguamento o meno alle BAT, si veda M. BOSI, [Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza](#), in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 1/2018, 204 ss.

³³ Tra gli altri L. BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2014, 326, nonché A. TRUCANO, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 933.

³⁴ Possibilista, invece G. DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, cit., 172, che intravede altrimenti la possibilità di vuoti di tutela.

³⁵ Su tale testo si vedano i commenti di C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, cit.; A.L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.l. sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 457 ss.

³⁶ Concorda F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, cit., 101.

³⁷ Ripercorre l'iter di approvazione e i vari testi A. TRUCANO, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, cit., 928.

solo correlati alla gestione amministrativa dell'ambiente³⁸. È difficile dire quanto questa correlazione debba essere stretta, anzi proprio la modifica normativa convince della bontà di quella che potrebbe sembrare una semplificazione: o un divieto è a tutela dell'ambiente – magari anche insieme ad altri beni – o non lo è; e la lettera della legge non esige che lo sia.

Una tale soluzione è parsa «ragionevole» a parte della dottrina, secondo cui l'allargamento applicativo sarebbe bilanciato da altri elementi che delimitano la rilevanza penale alle sole lesioni del bene ambiente³⁹.

La casistica giurisprudenziale aggiunge elementi all'analisi.

In un primo "arresto", l'abusività è stata riconosciuta nel mancato rispetto delle prescrizioni del progetto di bonifica del sedime di un porto, volte a contenere l'intorbidimento e l'inquinamento delle acque, verificatosi a causa appunto della loro violazione⁴⁰.

In un secondo, il presupposto è stato individuato nell'assenza di autorizzazione allo scarico. Si è precisato che la violazione non deve essere sanzionata in sede penale o amministrativa, e può essere altresì soltanto in contrasto con prescrizioni relative all'attività determinante l'evento dannoso. La severità della sanzione non sembra rilevare, quel che conta è un'inosservanza e il nesso causale che rende tipica la causa e l'evento⁴¹.

Ancora, in materia di scarichi è stato sottolineato che per l'abusività non è necessaria la punibilità dello scarico, ma è sufficiente che l'evento sia riconducibile a una condotta non consentita.

La vicenda riguardava il parametro dell'escherichia coli, in relazione al quale, nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte terza del TUA, non è previsto alcun limite. In una nota delle tabelle, infatti, si precisa che «in sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 m. l.». Se l'autorizzazione non prevede una soglia, quindi, il mero superamento del limite menzionato non implica né una contravvenzione né una sanzione amministrativa. Nonostante questo, la Corte precisa che il sorpasso di questo tot, benché soltanto "consigliato", è idoneo a determinare l'abusività della condotta⁴².

La Cassazione si è confrontata poi con la pesca abusiva di oloturie, o meglio con la asportazione dai fondali marini di una zona estesa di tale specie, con grave danno alla

³⁸ Cita l'esempio della normativa sull'esposizione all'amianto, posta a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Relazione Ufficio del Massimario, Settore Penale (redattore P. MOLINO) n. II/024/2015 del 29 maggio 2015, 8.

³⁹ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 202, nonché M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2017, 339.

⁴⁰ In questo senso Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, S., cit.

⁴¹ Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2017, n. 10515, in *www.lexambiente.it*, 28 marzo 2017.

⁴² Cass. pen., Sez. III, 30 marzo 2017, n. 15865, in *www.lexambiente.it*, 4 aprile 2017, nonché in *Riv. giur. amb.*, 2017, p. 286.



7/2018

biodiversità nonché un'alterazione pressoché irreversibile dell'ecosistema marino. La Corte, nel ritenere sussistente l'abusività, precisa che la pesca alle oloturie è lecita, ma che è stata realizzata con mezzi vietati e da soggetti privi di titolo, sicché vi sarebbero plurime violazioni amministrative, delle quali, tuttavia, non viene fatta menzione⁴³.

In altri casi ancora il presupposto è stato individuato nello scarico di acque di depuratori, in violazione di legge o prescrizioni contenute nelle autorizzazioni⁴⁴.

In estrema sintesi, si può dire che dalla giurisprudenza emerge questa indicazione: l'abusività della condotta consiste nella violazione di una norma, non necessariamente a tutela dell'ambiente, né già sanzionata in via amministrativa o penale, oppure nella inosservanza di prescrizioni o nell'assenza o nel mancato rispetto di autorizzazioni; nell'essere queste ultime scadute o illegittime; oppure nella totale e palese difformità tra attività e autorizzazione⁴⁵.

Questa interpretazione si espone a due rilievi critici⁴⁶.

Il primo: il requisito della abusività non aiuta a selezionare le condotte offensive del bene ambiente. È vero che, trattandosi di un reato di danno, la sussistenza dell'illecito implica la presenza di una lesione al bene. Tale genericità, tuttavia, rischia di creare confusione e suggerisce quesiti a cui non è facile rispondere. Per quale ragione infatti punire un fatto causato (anche) dalla violazione di una disposizione estranea alla materia ambientale? Ad esempio se l'autista di un'autocisterna viola il limite di velocità, esce di strada e perde l'intero carico creando una grave contaminazione, l'abusività potrà consistere nell'inosservanza della disposizione del codice della strada?

Una risposta positiva al quesito rende il requisito poco razionale. Quest'ultimo può indicare il cosiddetto "rischio consentito" dell'attività se si mantiene un collegamento tra la regola violata e la tutela dell'ambiente. Ma se questo collegamento si perde, la presenza del requisito diventa oscura.

Il secondo rilievo critico: presupposto dell'abusività può essere la violazione di limiti soltanto "consigliati". L'inosservanza di un comando senza sanzione o di un "suggerimento" pare comportamento così lieve da non poter essere la premessa per un delitto punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 10 mila a 100 mila €.

Ci troviamo senza dubbio di fronte a una formula elastica, con ovvi problemi di compatibilità con il principio di determinatezza, e con il rischio che i confini del penalmente rilevante siano lasciati all'arbitrio giurisdizionale⁴⁷.

⁴³ Cass. pen., Sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934, in *www.lexambiente.it*, 20 aprile 2017, *ibidem*.

⁴⁴ Cass. pen., Sez. III, 6 aprile 2017, n. 39078, in *www.lexambiente.it*, 27 settembre 2017; Cass. pen., Sez. III, 6 luglio 2017, n. 52436, in *www.lexambiente.it*, 29 novembre 2017; Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2017, n. 5834, in *Dejure*; Cass. pen., sez. III, 21 novembre 2017, n. 10808, in *Dejure*.

⁴⁵ Per l'indicazione di numerosi profili problematici sul punto si vedano F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, 2016, 1, pp. 99 e ss. nonché G. DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017, pp. 173 e ss.

⁴⁶ Rilievi anticipati in R. LOSENGO, C. MELZI D'ERIL, *Inquinamento ambientale: sulla nozione di abusività permane la tensione tra principio di tassatività e formante giurisprudenziale*, in *Riv. giur. amb.*, 2017, p. 286 e ss.

⁴⁷ Secondo L. TROYER, *I nuovi reati ambientali "abusivi": quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio instrumentum regni*, in *Criminalia*, 2014, 334 la «esistenza di interpretazioni tanto contrastanti dà la misura di quanto la clausola di illiceità speciale, che avrebbe dovuto costituire il fondamentale punto di raccordo

Su questo punto torneremo per tirare le fila, al termine dell'analisi.

3. Le nozioni di compromissione e deterioramento.

Compromissione e deterioramento costituiscono gli eventi del fatto tipico che, se significativi e misurabili, incidono sul bene protetto tanto da integrare il delitto di inquinamento.

Le due espressioni indicano situazioni alternative e sono assai generiche, sicché si verifica una curiosa eterogenesi dei fini⁴⁸ che contraddistingue in verità tutta la disposizione di cui all'art. 452 *bis* c.p.: l'accumulo di parole scelte con poca cura, per delineare meglio i confini della fattispecie, ha viceversa l'effetto di ammettere le accezioni più diverse⁴⁹.

Se non ci si rassegna a questa conclusione, è naturale cercare conforto nelle definizioni già presenti nell'ordinamento come quella di cui all'art. 5 co. 1 *i-ter* TUA, secondo la quale per «inquinamento» si intende ogni alterazione peggiorativa dell'ambiente. Qui si descrive un fenomeno di pericolo e non di danno (come è invece il delitto di cui ci occupiamo) e considerata l'ampiezza della nozione, essa può al limite orientare l'interprete ma non dare un contributo alla tipicità.

L'art. 18 della legge n. 349 del 1986 definisce «danno ambientale» un fatto, in violazione di legge o di provvedimenti, che *comprometta* l'ambiente, arrecando danno, alterandolo, *deteriorandolo* o distruggendolo in tutto o in parte. I due sostantivi, che contribuiscono a definire l'evento di inquinamento, compaiono a prima vista con un significato più preciso. Il concetto di «deterioramento», infatti, parrebbe una *species* del *genus* «compromissione»; più in particolare, all'interno di un "crescendo" che va dalla alterazione alla distruzione, il deterioramento sta tra il primo e il secondo. In altri termini, tra le varie modalità con cui si può compromettere l'ambiente, il deterioramento sarebbe quello di media gravità.

fra attività repressiva e attività di governo, stabilendo quale sia l'ambito del rischio consentito, rischia di lasciare in concreto al giudice una libertà quasi sconfinata nella valutazione dell'operato del legislatore e della pubblica amministrazione e, inevitabilmente a valle, del cittadino. Tale rischio è accresciuto dalla scarsa precisione dell'evento "inquinamento ambientale". Secondo L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, cit., 109, tale clausola rimette «integralmente alla discrezionalità del giudice l'individuazione dei comportamenti [...] – le condotte "abusive" – in mancanza di qualsiasi parametro di collegamento». Stigmatizza «il rischio di un eccessivo accrescimento del margine di indeterminatezza della norma penale» E. FASSI, *Brevi note sul delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p. La Corte di Cassazione conferma l'estensione della interpretazione degli elementi costitutivi del reato già operata nel precedente arresto*, in *Riv. pen.*, 2017, 768.

⁴⁸ Segnala questa eventualità L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in *www.lexambiente.it*, 8 giugno 2015, 3.

⁴⁹ Buona parte della dottrina concorda sul fatto che la scelta lessicale «soffre di scarsa determinatezza», come scrive A.L. VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, cit., 5, nonché nota 5 ove riporta altri giudizi analoghi. Di diverso avviso L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 206 che ritiene la mancata definizione non troppo grave, poiché la si può trarre a contrario dalla definizione disastro.

All'interno del d.lgs. n. 152 del 2006, la parola «compromissione» è poco usata. «Deterioramento», dal canto suo, compare nella definizione di «danno ambientale», ovvero «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile [altra espressione che qui ritroveremo], diretto o indiretto di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima». Pure in questo caso, ammesso che da tale nozione possa trarsi spunto, non aiuta a tracciare meglio lo spazio dell'illecito, ma in tal caso forse inevitabilmente, tenuto conto che si tratta di concetto molto generale.

In ogni caso, “Roma ha parlato” stabilendo la vanità di questi sforzi. La Cassazione, infatti, ha escluso che da altre fonti normative possano provenire indicazioni circa l'area del penalmente rilevante. Secondo la Corte, infatti, da un lato il codice penale ha finalità diverse e agisce in un contesto diverso rispetto a quelle degli altri atti normativi, dall'altro quando la legge n. 68 del 2015 ha inteso riprendere concetti nati altrove lo ha fatto esplicitamente, circostanza qui non accaduta⁵⁰.

Le parole della Corte non convincono del tutto. Non si riesce a capire perché un vocabolo, all'interno della disciplina di un'unica materia (il diritto ambientale), non debba avere sempre il medesimo significato. Così, una dottrina, proveniente da un ambito non giuridico, ha sottolineato come le affermazioni della Cassazione abbiano «l'effetto di inibire le funzioni cognitive e la capacità elaborativa del tecnico, istruito a cercare equazioni (e trovare soluzioni) sulla base di definizioni esatte e, perciò, immutabili»⁵¹. Chi scrive confessa una certa sottile ammirazione per una disciplina come la fisica moderna, che «dalle leggi di Newton sul moto (i cosiddetti “principi della dinamica”, basati sui concetti di forza, massa ed accelerazione), fino alla celeberrima equazione di Einstein ($E = mc^2$) – impone di dare al termine *massa* un significato (e persino un simbolo) unico...»⁵².

Tornando a *compromissione* e *deterioramento*, molti sforzi⁵³ sono stati profusi da parte dei commentatori nel tentativo di trovarne un contenuto soddisfacente, rispettoso della lettera della legge, ma anche dei principi costituzionali.

Alcuni ritengono che le due parole indicherebbero fenomeni non molto diversi⁵⁴. Qualcuno vi legge un'endiadi nella quale comprendere qualunque danneggiamento⁵⁵. Secondo altri, che pure individuano nel danneggiamento una sorta di comune

⁵⁰ Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, S., cit.

⁵¹ Così l'ingegnere, libero professionista (così si qualifica), V. GIAMPIETRO, *Riflessioni sui criteri di valutazione tecnica dell'inquinamento (e del disastro) ambientale*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2017, p. 76.

⁵² *Ibidem*, nota 7.

⁵³ ... non soltanto dalla dottrina giuridica, si veda per una proposta su come interpretare i due concetti da parte di scienziati dell'ambiente, A. FINIZIO, V. MEZZANOTTE, R. CABRINI, *Il contributo dell'ecologia alla comprensione di alcuni concetti giuridici*, in AA.VV., *La legge sugli ecocreati due anni dopo*, cit., p. 11.

⁵⁴ G. DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 148 afferma che «in termini concettuali al deterioramento equivale la compromissione», per poi sottolineare che «l'evento “ecologico” di deterioramento e compromissione rimane sfuggente [...] Si pone a questo riguardo con urgenza un problema di determinatezza della nozione» e nella consapevolezza della genericità del testo normativo tenta una «esegesi correttiva secondo il metro dell'offesa ecologica» o avendo riguardo alla «stabilità di un ecosistema» (pp. 152 e ss.).

⁵⁵ Relazione Ufficio del Massimario, cit., p. 4 e s. G. PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, cit., p. 411.

denominatore, la compromissione avrebbe carattere strutturale e designerebbe una non provvisoria inabilità della *res* alle proprie funzioni; il deterioramento, invece, costituirebbe una qualunque modifica *in peius*. Il primo sarebbe un concetto assoluto, il secondo di relazione⁵⁶.

Altra dottrina stima i due fenomeni nient' affatto analoghi. La compromissione sarebbe più grave del deterioramento⁵⁷, vuoi perché la prima ha effetti gravi e duraturi, mentre il secondo implica un pregiudizio minore⁵⁸; vuoi perché al deterioramento corrisponderebbe un'alterazione reversibile in forza di processi rigenerativi naturali, mentre alla compromissione un'alterazione reversibile ottenuta però soltanto grazie a un'attività di bonifica e ripristino realizzata dall'uomo⁵⁹.

Ma c'è pure chi, al contrario, considera la compromissione meno grave del deterioramento in quanto mentre quella evocherebbe la messa in pericolo del bene giuridico tutelato, questo sottintenderebbe un danno al medesimo⁶⁰.

Quando il testo normativo consente le interpretazioni più variegata⁶¹, è alla Cassazione che rischia di spettare il compito di trovare definizioni più precise. La Corte, apparentemente, non sfugge a esercitare questo ruolo supplente, a cui l'insipienza del legislatore sembra condannarla. Nella prima sentenza in cui si è occupata del nuovo delitto, ha stabilito che la compromissione indica uno squilibrio funzionale, capace di incidere sui normali processi naturali, mentre il deterioramento implica uno squilibrio strutturale, un decadimento di stato o di qualità di tali processi⁶². E si può ben sostenere che ormai l'indirizzo sia consolidato in quanto questa pronuncia è stata richiamata dalle decisioni successive, nessuna delle quali si è espressa in senso difforme⁶³.

In una, in particolare, si afferma che deterioramento e compromissione evocano l'idea di "risultato raggiunto", per risultato intendendosi un danno. Il legislatore, con

⁵⁶ Così L. MASERA, [I nuovi delitti contro l'ambiente](#), in questa *Rivista*, 17 dicembre 2015, p. 4.

⁵⁷ In questi termini P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in [www.la legislazione penale.eu](#), 11 gennaio 2016, p. 11, che ipotizza però anche che i due termini potrebbero essere considerati sinonimi, nonché F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, cit., pp. 96 e s.

⁵⁸ G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, cit., p. 4 nota 13; nello stesso senso L. LA SPINA, *Il delitto di inquinamento ambientale doloso*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale ambientale* (a cura di A. Manna), Roma, 2016, p. 49.

⁵⁹ A. TRINCI, *Inquinamento ambientale: i primi chiarimenti della suprema Corte*, in [www.ilpenalista.it](#), 26 novembre 2016, p. 4, prendendo spunto dai lavori parlamentari.

⁶⁰ M. TELESCA, [Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di un'agognata riforma](#), in questa *Rivista*, 17 luglio 2015, p. 23.

⁶¹ Lo aveva previsto C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 10, che osserva come «il compito di descrivere l'inquinamento qualificato non è stato assolto con riferimento a valori soglia (a dati numerici), bensì ad aggettivi alquanto vaghi».

⁶² Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, S., cit. Già in questo senso sembravano orientati L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68*, in [www.lexambiente.it](#), 8 giugno 2015, nonché P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 79.

⁶³ Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2017, n. 10515, cit.; Cass. pen., Sez. III, 30 marzo 2017, n. 15865, cit.; Cass. pen., Sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934, cit.; Cass. pen., Sez. III, 6 luglio 2017, n. 52436, in [www.lexambiente.it](#), 29 novembre 2017; Cass. pen., Sez. III, 9 novembre 2017, n. 5834, cit.

tali parole, secondo la Corte, avrebbe inteso descrivere l'evento del danneggiamento. In quest'ottica il deterioramento implicherebbe un'attività non agevole per il ripristino dello *status quo*, una diminuzione di valore della matrice, un impedimento – anche temporale o parziale – dell'uso, non rilevando se la migliore condizione è riacquisita per opera dell'uomo o autonoma capacità della cosa. La compromissione, invece, è considerata un modo di manifestarsi del deterioramento, che non attiene alla gravità del danno ma ne coglie l'aspetto funzionale, cioè la capacità di soddisfare i bisogni dell'uomo. L'espressione perciò riassume ogni ipotesi di danneggiamento⁶⁴.

Giurisprudenza e dottrina si sono altresì occupate della natura reversibile o meno dell'evento. Le opinioni convergono nel ritenere che proprio il carattere della reversibilità contribuisce a distinguere l'inquinamento dal disastro ambientale⁶⁵ che ha nella irreversibilità, o nella ineliminabilità con misure di pronta esecuzione, uno dei presupposti.

Trovare lo spazio di applicazione del reato in questione continua a non essere semplice. Aggiungiamo un dato: le contravvenzioni del TUA non riguardano solo violazioni formali, ma anche per lo meno quelle ritenute dagli accertatori "rimediabili", in applicazione del meccanismo estintivo della parte VI *bis* del TUA. La configurabilità del delitto di inquinamento, quindi, dovrebbe avere se non altro i caratteri della "difficile rimediabilità"⁶⁶.

Infine, la Corte, nel ribadire che il delitto in esame non implica l'irreversibilità del danno, trae da ciò una conclusione: deterioramento o compromissione sono possibili fino a quando la situazione diviene irrimediabile (e allora, come detto, si sfocia nell'452 *quater* c.p.); le condotte successive a quella iniziale, quindi, non possono essere considerate un post fatto non punibile⁶⁷.

4. Gli attributi «significativi e misurabili».

Gli aggettivi qualificano l'evento del reato e paiono volti a escludere dalla fattispecie i fatti meno gravi⁶⁸.

⁶⁴ Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2017, n. 10515, cit., richiamata da Cass. pen., Sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934, cit.

⁶⁵ Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, S., cit. Peraltro già M. CATENACCI, *La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi problematici*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale ambientale*, cit., p. 9, aveva segnalato come qualora la compromissione – come pure potrebbe sembrare – si riferisse a una condizione definitiva, l'evento sarebbe pressoché sovrapponibile a quello previsto dall'art. 452 *quater* c.p., col rischio concreto di un'interpretatio abrogans dell'art. 452 bis c.p. Secondo A. TRUCANO, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, cit., p. 932, il perimetro dell'inquinamento ha come confine "superiore" in termini di gravità del fatto la irreversibilità, tipica del disastro, mentre come confine "inferiore" gli attributi significativo e misurabile.

⁶⁶ Si veda, volendo, R. LOSENGO, C. MELZI D'ERIL, *La seconda sentenza in materia di inquinamento: tassatività e rapporti di vicinato*, in *Riv. giur. amb.*, 2017, 81.

⁶⁷ Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2017, n. 10515, cit.

⁶⁸ G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, cit., p. 3; F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, cit., 97; M. RICCARDI, *L'inquinamento*

La Corte, in una delle prime pronunce⁶⁹, conferma che il termine «significativo» denota incisività e rilevanza. Il requisito della significatività, quindi, avrebbe l'effetto di identificare eventi di inquinamento *seri e non fugaci*, che interessano *porzioni non esigue di terra, acque o aria*⁷⁰.

A questa considerazione si potrebbe rispondere che già i termini «deterioramento» e «compromissione» implicano un'alterazione grave e che l'affiancamento degli aggettivi qualificativi in realtà non ha aggiunto granché⁷¹.

Parte della dottrina⁷² ha cercato di declinare il significato di questo presupposto. Si è affermato che la sussistenza di tale elemento deve essere valutata in base a due indici, l'uno *temporale* e l'altro *qualitativo*.

Sul piano temporale, vengono in rilievo le condotte inquinanti che si protraggono a lungo, ma anche quelle di breve durata, purché producano danni persistenti. Basti pensare, ad esempio, allo scarico di sostanze in un bacino che, anche se per poco, privino d'ossigeno i pesci, causandone una massiccia moria.

Il piano qualitativo, invece, è sintetizzabile nell'intensità e nell'estensione dell'evento. Stando all'esempio precedente, la compromissione della fauna potrà dirsi significativa, poiché gli effetti sono seri benché non irreversibili, mentre non potrà dirsi significativo l'effetto sulle acque.

La significatività coniugherebbe quindi i due piani menzionati, con la precisazione che quello qualitativo prevale.

Per quanto riguarda, invece, il parametro della misurabilità, la Corte ha precisato che deve essere inteso come «ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile»⁷³.

Questa lettura, di primo acchito, sembra poco più che ovvia. Non paiono esistere, infatti, compromissioni o deterioramenti non quantificabili. Certo, a meno di non voler ritenere che il legislatore abbia voluto escludere i fatti impercettibili (tuttavia non dannosi) o quelli incommensurabili⁷⁴.

La menzione della misurabilità può, forse, imporre una valutazione sullo stato del bene protetto *ex ante* ed *ex post* rispetto alla condotta di inquinamento⁷⁵.

ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico, cit., 21.

⁶⁹ Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, S., cit.

⁷⁰ C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, cit., 5.

⁷¹ Concorda E. LO MONTE, *Art. 452 bis c.p.: la locuzione «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» all'esame dei giudici di legittimità*, in *Dir. giur. agr. e alim.*, 2016, n. 6, 11, secondo cui «il richiamo alla "significatività" e alla "misurabilità" non reca alcun risolutivo apporto, risolvendosi il tutto in una mera tautologia».

⁷² La tesi e l'esempio nel testo sono di C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, cit., 6.

⁷³ Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, S., cit.

⁷⁴ In questi termini, A.L. VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, 5 s.

⁷⁵ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 205, nonché A. TRUCANO, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, cit., 933.

Allo stesso modo, poi, la parola almeno suggerisce un metodo di indagine, che sia basato su parametri scientifici⁷⁶, i quali a loro volta permettano di valutare, su basi empiriche di una certa solidità, quale sia stata la dimensione dell'evento e la latitudine del danno provocato⁷⁷.

Su questo punto la Suprema Corte⁷⁸ avrebbe potuto confrontarsi in modo diretto, ma è mancata l'occasione. In un caso, infatti, l'ordinanza impugnata escludeva la sussistenza del reato, tra l'altro, per mancanza del requisito della misurabilità, in assenza di una consulenza tecnica che verificasse con parametri scientifici, e perciò *misurabili*, l'evento. La Cassazione ha annullato con rinvio per altri motivi e così senza affrontare il rilievo che pure pareva corretto. Proprio perché il delitto è carente di tassatività, è importante che il fatto sia valutato anche su dati scientifici, che in un contesto complesso come quello delle contaminazioni, conferiscono solidità alla decisione.

Non sempre, tuttavia, la Corte pare seguire questa "strada", se è vero che in un frangente, se si è bene inteso, ha riconosciuto la significatività della lesione in base ad un elemento assai poco verificabile, ovvero la presentazione di esposti da parte di alcuni rappresentanti politici⁷⁹.

Il concetto di misurazione, inoltre, richiama alla mente quello dei limiti-soglia⁸⁰, pur non espressamente menzionati dalla disposizione.

Sul punto la Suprema Corte precisa che il loro superamento non implica di per sé uno stato di pericolo o di effettivo inquinamento, tanto che possono verificarsi «casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile»⁸¹. Una simile affermazione, che sembra ammettere la sussistenza del delitto a prescindere dalla violazione di limiti, e dunque di regole, rischia di creare un "cortocircuito" all'interno della fattispecie, che prevede l'abusività della condotta, ovvero il suo contrasto con una disposizione⁸².

Il superamento dei parametri previsti dalla disciplina ambientale, secondo l'indirizzo più attento, costituisce un "campanello d'allarme" per il giudice, a cui spetta

⁷⁶ Relazione Ufficio del Massimario, cit., 5; E. DI FIORINO, F. PROCOPIO, *Inquinamento ambientale: la Cassazione riempie di contenuti la nuova fattispecie incriminatrice*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2016, 12, 8, nonché, volendo R. LOSENGO, C. MELZI D'ERIL, *La seconda sentenza in materia di inquinamento: tassatività e rapporti di vicinato*, cit., 85.

⁷⁷ In questo senso G. ROTA, *Inquinamento ambientale: la Cassazione si cimenta con le nozioni di significatività e misurabilità*, in *Riv. giur. amb.*, 2017, 692.

⁷⁸ Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, S., cit.

⁷⁹ Cass. pen., Sez. III, 6 aprile 2017, n. 39078, cit., anche in *Riv. giur. amb.*, 2017, 688, con nota di G. ROTA, *Inquinamento ambientale: la Cassazione si cimenta con le nozioni di significatività e misurabilità*, ove l'A. critica proprio l'aspetto indicato nel testo.

⁸⁰ Per un approfondimento sull'argomento, qui neanche accennabile si veda F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, *passim*.

⁸¹ Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, S., cit.

⁸² Per questa osservazione M. RICCARDI, *l'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico*, cit., 23, nota 90.

una valutazione qualitativa: se, per *ampiezza* e *ripetitività*, ciò può rivelare compromissione o deterioramento⁸³.

Un'altra volta dottrina e giurisprudenza concordano su una circostanza: difficile che l'inquinamento sia «significativo» in caso di lieve superamento di un parametro, e nemmeno di sporadici o infrequenti superamenti nel corso di un lungo lasso di tempo, poiché la misurabilità deve andare di pari passo con la significatività dell'offesa⁸⁴.

In definitiva, *significatività* e *misurabilità* offrono anch'esse al giudice un ventaglio di soluzioni così ampio da lasciarlo ancora una volta *troppo* libero nell'individuare il perimetro del delitto in questione⁸⁵. Le uniche indicazioni, infatti, sono sfumate e consistono nella *non esiguità* del danno (significatività) e di *consistenza materiale*, traducibile in termini numerici (misurabilità).

4.1. La casistica in materia di individuazione del fatto penalmente rilevante.

Una sia pure veloce analisi delle pronunce che si sono occupate della materia, aiuterà a comprendere come i timori dei commentatori fossero tutt'altro che infondati e che nemmeno la pratica è riuscita a dare confini netti alla fattispecie.

Vediamo quindi i casi in relazione ai quali la Corte ha ritenuto sussistente il delitto.

La prima sentenza riguarda una vicenda in cui nel corso delle operazioni di bonifica di un porto, l'attività di dragaggio era stata effettuata senza rispettare le prescrizioni progettuali, circostanza che provocava un notevole intorbidimento e un'accertata contaminazione delle acque per circa 85.000 metri quadrati⁸⁶.

In un altro caso, per oltre tre anni, erano sversati reflui dai depuratori di un comune, tenuti in pessimo stato di conservazione, non funzionanti, spesso colmi di rifiuti, con vasca di clorazione con residui di fanghi, corpi solidi e schiuma in sospensione, sul suolo e nei corsi d'acqua superficiali, e da qui in mare senza rispettare i limiti previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5, per i parametri sospesi totali, azoto ammoniacale, nh_4 , Escherichia Coli⁸⁷.

⁸³ Così P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 80, C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, cit., 7; M. RICCARDI, *l'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico*, cit., 24; A. TRUCANO, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, cit., 932, secondo cui il giudice dovrà motivare basandosi sul grado di scostamento dallo standard previsto per legge e sulla sua ripetitività.

⁸⁴ L. SIRACUSA, *la legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 205, nonché Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2017, n. 5834, cit., secondo cui «proprio in ragione della lettura giurisprudenziale (...) è stato escluso che il verificato superamento, nella sola circostanza in cui è stato compiuto l'accertamento tecnico, di vari parametri fissati in sede di tutela ambientale possa automaticamente configurare, ancorché prima facie [poiché si tratta di un procedimento cautelare n.d.r.], il pregiudizio ambientale di cui alla fattispecie in relazione al recettore nel quale vi è scarico ed immissione dal mattatoio gestito dalla società e quindi dagli odierni indagati»

⁸⁵ L. MASERA, *i nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 5.

⁸⁶ In questo senso Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, S., cit.

⁸⁷ Cass. pen., Sez. III, 12 luglio 2016, n. 46904, in *Dir. giust.*, 10 novembre 2016, con nota di E. LAROTONDA,



7/2018

Oggetto di un diverso processo era il depuratore di un comune che sversava reflui in un vallone, tanto che fin sei anni prima della sentenza il proprietario di un fondo vicino aveva segnalato lo stato di degrado del corso d'acqua e dei terreni circostanti, con moria di piante di arancio e di ulivo, nonché odore nauseabondo. Le analisi avevano rilevato la presenza di una forte carica batterica, sicché il Comune aveva imposto a chi gestiva il depuratore di intervenire. Nell'inerzia di quest'ultimo, protrattasi per anni, erano state effettuate analisi che confermavano a valle della immissione un altissimo valore di Escherichia Coli, nonché il superamento – sia nei pressi dello scarico, sia ad una certa distanza – di svariati limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006⁸⁸.

In un ulteriore episodio, gli indagati erano accusati di avere effettuato la «pesca abusiva di tonnellate di esemplari di oloturie, asportando totalmente dai fondali marini attaccati tale specie ittica e cagionando così un grave danno alla biodiversità presente nei tratti di mare interessati, nonché l'alterazione grave e irreversibile dell'ecosistema marino, operando poi lo smaltimento illecito dei residui». Erano stati valorizzati nella decisione il ruolo svolto dalle oloturie nel contesto ambientale (dato ricavato da una relazione scientifica acquisita agli atti), la quantità del pescato, la diffusione dell'attività, che aveva pure determinato uno spostamento dei pescatori dalle zone storicamente frequentate ad altre. In sostanza uno sterminio di una specie decisiva per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema⁸⁹.

In un altro caso, nel corso di tre sopralluoghi, effettuati in un anno e mezzo, erano stati trovati parametri oltre soglia per quanto riguarda azoto ammoniacale, COD, BOD, solidi sospesi totali, azoto totale, Escherichia Coli, a causa dello sversamento continuo di reflui fognari non depurati e maleodoranti in un corpo idrico ricettore che nei mesi estivi aveva portata naturale nulla, quindi particolarmente “impattanti”⁹⁰.

Infine, il delitto è stato riconosciuto in una vicenda in cui reflui provenienti da depuratori, di qualità peggiore rispetto a quelli confluiti negli impianti, erano in continuo smaltiti in mare in quantità e qualità preoccupante per la salute e per una durata prolungata nel tempo⁹¹.

C'è anche una ulteriore pronuncia di cui dare conto, che ha due peculiarità: è una sentenza di merito in quanto emessa da un Gip, ed è di proscioglimento. La vicenda è caratterizzata da uno sfioramento modesto e peraltro non così evidente di un parametro, il COD, a fronte di ph e grassi /oli vegetali e animali nella norma, che quindi non consentiva di parlare di danno ambientale. In tal caso difettava quindi la prova che si fosse verificato un deterioramento significativo e misurabile di una risorsa come un corso d'acqua lungo centinaia di metri e analizzato in soli due punti all'origine e poco più a valle dello scarico abusivo, il cui “stato di salute complessivo”, all'epoca dei fatti,

Scarichi di acque reflue industriali: come orientarsi tra tabelle e modifiche legislative.

⁸⁸ Cass. pen., Sez. III, 30 marzo 2017, n. 15865, cit.

⁸⁹ Cass. pen., Sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934, cit.

⁹⁰ Cass. pen., Sez. III, 6 aprile 2017, n. 39078, cit.

⁹¹ Cass. pen., Sez. III, 6 luglio 2017, n. 52436, cit.

non è stato accertato. E ciò, nonostante il ritrovamento di 19 pesci morti nel letto della roggia poco dopo il punto di sversamento⁹².

Una sia pure velocissima “carrellata” dei provvedimenti in materia di inquinamento ambientale mostra come nemmeno la giurisprudenza riesca a disegnare una sorta di diritto pretorio che colmi le carenze di precisione della legge.

Un simile effetto non era difficile da immaginare, tenuto conto del fatto che le contaminazioni sono fenomeni spesso molto complessi, che possono riguardare svariate matrici ambientali, nei modi più diversi, sicché avere dalla casistica una indicazione quantitativa sul limite a cui corrisponde una compromissione o un deterioramento significativi, appare davvero illusorio.

5. L'oggetto della condotta.

L'oggetto su cui cade la condotta può essere alternativamente l'acqua, l'aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, un ecosistema, biodiversità (anche agraria), flora, fauna.

Suolo e sottosuolo soltanto sono caratterizzati in termini quantitativi, forse perché le altre matrici (acqua, aria) consentono più diffusività alla contaminazione, anche se non va dimenticato che alla diffusione si accompagna una diminuzione nella concentrazione degli inquinanti.

Ancora una volta il legislatore non riesce ad aggiungere un elemento che porti chiarezza. Sempre in ordine a suolo e sottosuolo, al di là della ripetizione della significatività, la norma esige che gli effetti della condotta siano estesi in senso spaziale, usando però termini imprecisi e poco denotativi. Un simile dettato, nella quotidianità finisce per avere due effetti: crea difficoltà di accertamento e affida alla giurisprudenza il compito di tipizzare il fatto di reato.

Oltre alle matrici “classiche” del diritto penale ambientale (acqua, aria, suolo), sono individuati altri oggetti materiali. Si tratta di un elenco a prima vista un po' disordinato⁹³ di cui non è sempre facile cogliere la *ratio* di inclusioni ed esclusioni. Ad esempio, oltre a non essere semplice definire in astratto un ecosistema, è oscuro come si possa recare ed esso danno senza farlo anche a una delle matrici che lo compongono (pure presenti nell'elenco)⁹⁴. Secondo alcuni, l'espressione «un ecosistema» è meno censurabile de «l'ecosistema» che, nella sua ampiezza, avrebbe indotto a escludere insulti a contesti di piccole dimensioni, benché dotati di specifiche biodiversità⁹⁵.

⁹² [Gup Tribunale Verbania, 21 febbraio 2018, n. 62](#), in questa *Rivista*, 12 giugno 2018, con nota di R. BERTOLESI.

⁹³ Sottolinea «la preoccupante incontinenza verbale da cui pare affetto il legislatore ambientale» M. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione “compromette” il fatto tipico*, cit., 26.

⁹⁴ Per questa osservazione si veda L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 6 che si chiede se rientri «nella sfera di applicabilità della norma, ad esempio, l'abbattimento di un numero significativo di alberi in un parco cittadino, che abbia compromesso l'ecosistema esistente in quella specifica area urbana».

⁹⁵ Relazione Ufficio del Massimario, cit., p. 7; F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, cit., 98.

Ancora, il riferimento alla biodiversità, *anche agraria*, lascia perplessi per due ordini di ragioni. Il primo: sembra inutile, o meglio sovrabbondante, essendo già menzionate tutte le matrici ambientali e gli ecosistemi. Il secondo: non è del tutto chiaro come la biodiversità, ovvero la differenziazione degli individui della medesima specie in relazione ai diversi contesti, possa essere *agraria*, ovvero derivare dall'attività agricola dell'uomo⁹⁶.

Le nozioni di flora e fauna delineano in modo meno equivocabile il "mondo" vegetale e quello animale.

Insomma: l'impressione è che, ancora una volta, il legislatore, seguendo l'ambizione di tutelare l'intero patrimonio ambientale, abbia abusato delle parole, approvando un testo che rischia di portare altra indeterminatezza in una fattispecie che, al contrario, tenuto conto della vaghezza degli altri elementi, aveva bisogno di nettezza e precisione⁹⁷.

6. In sintesi: una valutazione conclusiva.

Si era anticipato che il tratto saliente del nuovo delitto di cui all'art. 452 *bis* c.p. sembrava lo scarso rispetto dei principi di precisione, determinatezza e tassatività, circostanza che pone la disposizione a rischio di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 CEDU⁹⁸.

Una simile desolata intuizione iniziale, può essere ribadita dopo avere analizzato il testo normativo e le numerose, spesso inconciliabili, a volte addirittura opposte, interpretazioni che dottrina e giurisprudenza hanno offerto. La disposizione potrebbe ben essere parafrasata in: «chi inquina molto è punito». L'ampia area del "punibile" sta tra i fatti lievi e quelli irrimediabili. La legge, però, non individua – con la precisione che sarebbe doverosa – la soglia oltre la quale una contaminazione diventa inquinamento ambientale.

Si possono fare ipotesi, e infatti dottrina e giurisprudenza ne hanno formulate, quasi tutte compatibili con la lettera della norma, benché assai diverse tra loro. Questo curioso effetto è stato reso possibile dalla straordinaria vaghezza del testo, che, in

⁹⁶ *Contra* G. DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, cit., 164 secondo cui l'espressione significa «diversità delle specie biologiche anche coltivate o allevate».

⁹⁷ Secondo L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, cit., 106, «questi macro-oggetti materiali – che vorrebbero abbracciare l'ambiente in ogni sua dimensione, come totalità e nelle sue proiezioni a livello di flora e di fauna – appaiono una superfetazione di dubbia intelligibilità: esito tipico di una tecnica legislativa sciatta, orientata più a veicolare messaggi che a proteggere realmente beni giuridici».

⁹⁸ Parla esplicitamente di «una tipologia di fattispecie che non dovrebbe nemmeno vedere la luce e, quindi, destinata, naturalmente, a cadere per i gravi profili di incostituzionalità, sotto lo specifico aspetto del mancato rispetto del principio di tassatività-determinatezza» E. LO MONTE, *Art. 452 bis c.p.: la locuzione «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» all'esame dei giudici di legittimità*, cit., 11. V. anche M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, cit., 340 ss., secondo cui «i concetti di "compromissione" e "deterioramento", così come quelli di "significatività" e "misurabilità" (...) si prestano a molteplici sensi e, dunque, applicazioni, con una chiara violazione del principio di determinatezza/tassatività e la conseguente imponderabilità delle decisioni giudiziali».

definitiva, non consente al privato di conoscere il confine tra lecito e illecito, né permette al giudice di separare il grano del lecito dal loglio dell'illecito.

In tale situazione si può allora ipotizzare un vizio di illegittimità per violazione del principio di tassatività e determinatezza⁹⁹, che pacificamente la Corte costituzionale riconduce all'art. 25, secondo comma Cost.¹⁰⁰

Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale i precetti penali devono essere determinati con precisione per un duplice fine: garantire la divisione dei poteri, evitando che sia il giudice – e non il legislatore – a individuare l'area del punibile; assicurare la certezza del diritto e, dunque, la conoscibilità di divieti e comandi assistiti da una risposta penale, in modo da sanzionare solo condotte rimproverabili¹⁰¹. Come si è detto, sono proprio questi gli scopi che sembrano essere pregiudicati dall'infelice formulazione testuale del reato di inquinamento ambientale.

La Corte costituzionale sembra restia a riconoscere in concreto violazioni di tale parametro, avendo individuato criteri poco stringenti per riconoscere il difetto di precisione e determinatezza¹⁰². Non è infatti sufficiente a determinare l'illegittimità di una norma il fatto che un singolo elemento della disposizione, considerato autonomamente, si riveli indeterminato, impreciso o vago; ogni elemento deve essere valutato alla luce della sua connessione con gli altri, nonché in un'ottica teleologico-sistemica¹⁰³.

In altri termini, la Corte – così attenuando la garanzia costituzionale che pure è sempre ribadita – non richiede nemmeno che sia la singola disposizione nel suo complesso a essere ben determinata, ma ritiene sufficiente che il precetto sia determinabile interpretandone il senso in relazione alle «finalità perseguite

⁹⁹ In dottrina e giurisprudenza i termini *tassatività*, *determinatezza* e talvolta *precisione* sono generalmente usati per indicare l'obbligo costituzionale della formulazione delle norme penali in modo chiaro e inequivoco; cfr., *ex pluribus*, G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, IV ed. aggiornata, Bologna, 2004, 67 ss.; D. PULITANO, *Diritto penale*, V ed., Torino, 2013, 151 ss. Altri autori ritengono invece preferibile distinguere la *precisione* come principio riferibile espressamente alla formulazione delle disposizioni penali; la *determinatezza* come la necessità che le fattispecie penali corrispondano a fatti che possono avverarsi in concreto e di cui è altresì possibile fornire prova; infine la *tassatività* in senso stretto come divieto di analogia. Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Diritto Penale. Parte Generale*, cit., 67 ss. Talvolta anche la giurisprudenza costituzionale ha distinto i concetti di determinatezza e tassatività (ad es., Corte cost., sent. n. 247 del 1989), ma nella maggioranza delle occasioni ne ha fatto un uso sostanzialmente promiscuo.

¹⁰⁰ In generale, senza pretesa di esaustività, su tassatività e determinatezza della legge penale v. F.C. PALAZZO, *Principio di determinatezza nel diritto penale. La fattispecie*, Padova, 1979; S. MOCCIA, *La "promessa non mantenuta". Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano*, Napoli, 2001; M. D'AMICO, *Il principio di determinatezza in materia penale fra teoria e giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1998, 315 ss.; A. FALLONE, *Il principio di tassatività nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giur. merito*, 2008, 279 e ss.; G. DE VERO, *La riserva di legge penale*, in ID. (a cura di), *La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa*, vol. I del *Trattato teorico/pratico di diritto penale*, Torino, 2010, 31 ss.

¹⁰¹ Sui duplici obiettivi assicurati dal principio di determinatezza v., *ex pluribus*, Corte cost., sent. n. 21 del 2009; n. 327 del 2008; n. 185 del 1992; n. 364 del 1988. Cfr. F.C. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2016, 135 s.

¹⁰² Cfr. G. DE VERO, *La riserva di legge penale*, cit., 37.

¹⁰³ V. Corte cost., sent. n. 282 del 2010; n. 327 del 2008; ord. n. 94 del 2012.

dall'incriminazione»¹⁰⁴ e altresì nel contesto della disciplina o del sistema normativo a cui essa fa riferimento. In questo modo, è ammesso l'utilizzo «di espressioni sommarie, di vocaboli polisemi, ovvero di clausole generali o concetti elastici»¹⁰⁵, se il giudice può determinarne il senso in modo preciso mediante un'operazione ermeneutica che, pur complessa, non fuoriesca dagli ordinari canoni interpretativi.

La vaghezza degli elementi testuali dell'art. 452 *bis* c.p. – riguardo gli attributi di *significatività* e *misurabilità*, o i concetti di *compromissione*, *deterioramento* e persino *abusività* – pare sufficiente a fondare, anche secondo l'approccio molto cauto della Corte, l'illegittimità della disposizione per violazione del principio di tassatività e determinatezza. E ciò poiché, nel caso in esame né il ricorso all'interpretazione teleologica, né tantomeno un approccio sistematico sembrano conferire un senso univoco e preciso al lessico utilizzato.

Sotto il primo profilo, come si è già evidenziato, è chiara la finalità del legislatore di voler punire *chi inquina molto*, ma è proprio il dato che discrimina il *molto* dal *non abbastanza* a difettare del tutto. Il problema dell'incriminazione risiede tanto nell'impossibilità di identificare la fattispecie in astratto, quanto nell'individuare le condotte in concreto ad essa riferibili, per di più in ragione di un criterio imposto dalla norma – che intende punire non tutti gli inquinamenti, ma solo quelli *significativi* – senza che però essa stessa precisi il dato in questione. Ed è proprio nell'indicazione di una soglia quantitativa e nella contestuale mancata indicazione della sua entità che la disposizione più si segnala per una irrisolvibile vaghezza.

Vero è che, con riferimento a soglie quantitative non precisate, la giurisprudenza costituzionale ha in passato fatto salve alcune disposizioni che presentavano problemi simili, ad esempio ritenendo la legittimità del reato di frode fiscale, punito quando il risultato della dichiarazione dei redditi è alterato «in misura rilevante»¹⁰⁶. In quel caso, però, la Corte riuscì a difendere la disposizione sottolineando come l'elemento non concorresse a descrivere la condotta criminalizzata, ma fosse una condizione obiettiva di punibilità – e, in quanto tale, soggetta a uno standard di determinatezza affievolito. La dottrina ha criticato un tale esito, evidenziando che – anche considerando il requisito mera condizione obiettiva di punibilità, posizione peraltro difficile da sostenere – «non sembra di poter diversificare le pretese di determinatezza in relazione alla diversa “natura” delle norme e degli elementi, quanto piuttosto distinguere i criteri di accertamento in relazione al diverso tipo di “materiale” impiegato per la formulazione della norma»¹⁰⁷. È, per di più, interessante notare che la Corte tornò in parte sui propri

¹⁰⁴ Così Corte cost., sent. n. 5 del 2004.

¹⁰⁵ Così Corte cost., sent. n. 327 del 2008; v. anche sent. n. 282 del 2010; n. 5 del 2004; n. 34 del 1995; n. 122 del 1993; n. 247 del 1989.

¹⁰⁶ Corte cost., sent. n. 247 del 1989; la disposizione oggetto del giudizio era l'art. 4, comma 1, n. 7 del d.l. n. 429/1982, come convertito dalla l. n. 516/1982. Con tale pronuncia la Corte indicava comunque dei criteri per individuare la condotta punibile, individuandoli attraverso una lettura sistematica dell'intero art. 4, comma 1 del decreto-legge (in specie, la Corte riteneva che la condotta dovesse esprimersi nelle forme corrispondenti alle altre ipotesi di frode indicate analiticamente nei nn. 1-6 di tale comma).

¹⁰⁷ Così F.C. PALAZZO, *Elementi quantitativi indeterminati e loro ruolo nella struttura della fattispecie (a proposito di frode fiscale)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1200.

passi, con una successiva sentenza additiva che precisava quale fosse la condotta punita da quella disposizione¹⁰⁸.

Sotto il secondo profilo, quello della ricerca di senso con un'interpretazione sistematica, si deve rilevare come l'inquinamento ambientale non sia una previsione "di chiusura" e non abbia una funzione ancillare rispetto ad altre disposizioni, ma anzi si ponga come la norma per così dire cardine del nuovo Titolo VI *bis* del codice. Anche dalla disciplina di riferimento, quindi, sembrano mancare indici in grado di precisare i termini dal significato sfuggente di cui è ricca la fattispecie. E ciò vale soprattutto, ancora una volta, per l'indicazione di un elemento quantitativo che non è determinato e che non trova nel sistema normativo, di cui pure è perno, indicatori per la sua migliore determinazione.

Si è ben consapevoli del fatto che quando vi sono più interpretazioni possibili, la Corte Costituzionale confida nel diritto vivente, lasciando ai giudici di merito prima e alla Cassazione poi il compito di ridisegnare in modo netto i fatti di reato formulati in modo fumoso¹⁰⁹.

Tuttavia, anzitutto, qui non si può ritenere che si sia già formato un vero e proprio diritto vivente. In secondo luogo, una simile teoria tende a escludere interpretazioni in contrasto con la Costituzione da quelle ad essa conformi, ma non è questo il problema posto dal reato di inquinamento ambientale. Il tratto di contrarietà alla Costituzione, si ribadisce, sta nella pluralità di interpretazioni possibili in forza di un dato testuale che difetta di tassatività. Se anche si stabilizzasse un solido orientamento giurisprudenziale che individuasse la soglia della punibilità, ciò potrebbe comunque non essere sufficiente a "sanare" un testo normativo la cui formulazione originaria è viziata di una indeterminatezza senza speranza¹¹⁰.

Nel caso in esame, per concludere, il legislatore penale ambientale ha scritto una disposizione adatta forse a una legge delega che prevede principi generali, rivolti al Governo perché li traduca in disposizioni di dettaglio. Il compito di scegliere le regole di dettaglio, invece, qui è lasciato alla giurisprudenza che indubbiamente potrà trovare

¹⁰⁸ Corte cost., sent. n. 35 del 1991. La pronuncia segue al mancato recepimento da parte della giurisprudenza ordinaria dell'interpretazione sistematica della norma che la Corte costituzionale aveva proposto con la precedente sent. n. 247 del 1989.

¹⁰⁹ P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, cit., 10.

¹¹⁰ V. Corte cost., sent. n. 327 del 2008, secondo cui «l'esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non [vale], di per sé, a colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale. Sostenere il contrario significherebbe, difatti, "tradire" entrambe le funzioni del principio di determinatezza. La prima funzione – cioè quella di garantire la concentrazione nel potere legislativo della produzione della *regula iuris* – verrebbe meno giacché, nell'ipotesi considerata, la *regula* verrebbe creata, in misura più o meno ampia, dai giudici. La seconda funzione – cioè quella di assicurare al destinatario del precetto penale la conoscenza preventiva di ciò che è lecito e di ciò che è vietato – non sarebbe rispettata perché tale garanzia deve sussistere sin dalla prima fase di applicazione della norma, e non già solo nel momento (che può essere anche di molto successivo) in cui si è consolidata in giurisprudenza una certa interpretazione, peraltro sempre suscettibile di mutamenti».



7/2018

indirizzi ragionevoli sui vari punti problematici. Indirizzi che però saranno alcuni dei tanti possibili e non gli unici plausibili¹¹¹.

¹¹¹ Una conclusione a cui si era già prevenuti commentando la prima sentenza occupatasi del nuovo reato e che, a distanza di mesi, non si trova ragione per modificare: R. LOSENGO, C. MELZI D'ERIL, *Inquinamento ambientale: la Corte di Cassazione costretta a fare il legislatore*, cit., 486.